

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ALISSA-KNOIL E.T.S.

L'anno duemilaventitre, il mese di Maggio, il giorno in Grosseto, alla Viale Ombrone 3 si sono riuniti per costituire un'Associazione disciplinata dagli artt. 36 e segg. e.e., i signori :

-MATTEI ALISSA, nata a Massa Marittima (GR) il 26/02/1949 e residente a Gavorrano (GR) in Località Casa Montecuccio n. 13, C.F. MTTLSS49B66F032P;

-MUELLER THOMAS BRADEN, nato a New York USA il 15/11/1963 e residente a Vezzi Portio (SV), in Via Rovere Inferiore n.12, C.F.MLLTMS63S15Z404T;

-LENZI FIORELLA nata a Follonica il 09/05/1958 e residente a Follonica in Piazza XXIV Maggio n.20, C.F. LNZFLL58E49D656X;

-LENZI PAMELA nata a Piombino il 23/07/1976 e residente a Follonica Piazza XXIV Maggio n.20, C.F. LNZPML76L63G687O;

-AGOSTINI GAETANO nato a Ortezzano (AP) il 14/04/1957 e residente a Ortezzano (FM) in Via Aso 10, C.F. GSTGTN57D14G137N

-VENERINI FRANCESCO nato a Firenze (FI) il 16/07/1974 e residente a Castagneto Carducci in Via Umberto I, 16, C.F. VNRFNC74L16D612T

i quali convengono e stipulano quanto di seguito:

Art. 1

È costituita tra i signori Mattei Alissa, Mueller Thomas Braden, Lenzi Fiorella, Lenzi Pamela e Agostini Gaetano, come dispone il codice civile agli articoli 36 e seguenti un'associazione non riconosciuta e senza fini di lucro che assume la denominazione di: "**ALISSA-KNOIL E.T.S.**".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Grosseto e precisamente in viale Ombrone n.3.

Art.3

L'Associazione ha per scopo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto.

Art. 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5

I componenti stabiliscono che:

per il primo mandato quinquennale, il Consiglio direttivo sia composto da tre membri

e nomina a farne parte i sig.ri Mattei Alissa, Mueller Thomas Braden e Lenzi Pamela. La Signora Mattei Alissa viene altresì nominata Presidente, il signor Mueller Thomas Braden Vicepresidente e la signora Lenzi Pamela Segretario/Tesoriere.

Per il primo mandato quinquennale, il Consiglio dei Probiviri sia composto da tre membri e nomina a farne parte i sig.ri: Agostini Gaetano, Lenzi Fiorella e Venerini Francesco. Viene omessa la nomina dell'organo di controllo in quanto non richiesto dalla legge ovvero da enti erogatori di contributi.

Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2023.

Art. 6

L'associazione è altresì disciplinata dalle norme dello Statuto composto di numero 23 (ventitre) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa dei comparenti che dichiarano di conoscerne il contenuto.

Art.7

Per tutto quanto non previsto nel presente atto ed allegato statuto deve farsi riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

i soci Mattei Alissa, Mueller Thomas Braden, Lenzi Fiorella, Agostini Gaetano, Venerini Francesco e Lenzi Pamela, accettano la carica loro conferita e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi delle vigenti norme in materia di associazioni non riconosciute.

Art.8

Le spese del presente atto sono a totale carico dell'Associazione qui costituita.

E' parte integrante del presente atto allegato sotto la lettera "A" lo Statuto dell'Associazione.

Letto firmato e sottoscritto i soci Fondatori

Alissa Mattei



Tom Mueller



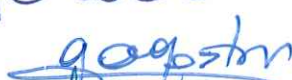
Fiorella Lenzi



Pamela Lenzi



Gaetano Agostini



Venerini Francesco



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ALISSA-KNOIL E.T.S."

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E RICHIAMO ALLE NORME GENERALI

1. L'Associazione ALISSA-KNOIL " è disciplinata dal presente statuto.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
3. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 2 - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

1. E' costituita, ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n.117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) l'associazione denominata: "Associazione ALISSA-KNOIL E.T.S.", in breve anche "ALISSA-KNOIL E.T.S."
2. L'associazione ha sede legale nel comune di Grosseto, attualmente in viale Ombrone, 3. La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito territoriale del Comune di Grosseto, con decisione del Consiglio Direttivo. L'eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante Delibera del Consiglio direttivo.
3. La durata della associazione è illimitata.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
2. L'associazione ha come scopo primario quello di favorire la reciproca conoscenza e la creazione di rapporti e reti tra professionisti specializzati nel campo olivicolo, Istituzioni ed imprenditori e loro enti associativi.
3. L'associazione non ha carattere partitico né politico, ma dialoga e collabora con esponenti di tutte le parti politiche e delle istituzioni che, condividendo lo spirito e le finalità dell'associazione, sono disponibili a impegnarsi attivamente per offrire supporto e sostegno allo sviluppo del progresso nel campo dell'olivicultura e delle sue declinazioni produttive e commerciali.
4. L'associazione assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona, riconosce le pari opportunità tra uomini e donne e, nel solco della presenza delle professioni specialistiche nella società italiana, promuove e tutela sia in Italia che nel mondo il lavoro di tutti, nonché la presenza dei professionisti, degli imprenditori e delle imprese nella società, favorendo la libera iniziativa nel rispetto delle regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita.
5. Finalità primarie dell'associazione sono:
 - promozione della libertà e cultura professionale e di impresa, realizzazione di momenti di net working tra professionisti, imprenditori e istituzioni, di momenti di confronto e discussione per affrontare in maniera approfondita tutte le tematiche inerenti l'olivicultura;
 - valorizzare il ruolo dell'imprenditore, concepito come figura fondamentale per far ripartire il Paese. Il Circolo è un luogo dove l'imprenditore possa essere protagonista, e dove le sue peculiarità – genialità, coraggio, creatività, senso del sacrificio – siano stimolate e valorizzate;
 - creare una rete solida tra professionisti, imprese e istituzioni, dove esse possano approfondire temi e conoscenze, nonché sviluppare la propria attività nel campo dell'olivicultura.
6. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di:
 - a) Istituire ed organizzare comitati di assaggio ufficiali, detti anche panel di assaggiatori di oli di oliva vergini ed extra vergini, composti da esperti iscritti nell'apposito elenco nazionale ministeriale;

- b) Ricercare, tutelare e diffondere i valori dell'olio extra vergine di oliva di qualità ed ogni altro prodotto in Italia e nel mondo;
- c) Divulgare l'apprendimento dell'arte della degustazione dell'olio e di ogni altro prodotto, mediante conferenze, corsi, seminari di studio, lezioni tecnico-pratiche, manifestazioni divulgative;
- d) Promuovere tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta che in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
- e) Promuovere la conoscenza dei prodotti dell'olivicoltura attraverso la conoscenza delle caratteristiche merceologiche, legali, chimico-fisiche, organolettiche, ecc
- f) Rispondere alle esigenze di sicurezza alimentare del consumatore e contemporaneamente divenire un modo per valorizzare la rintracciabilità di filiera;
- g) Promuovere il pacchetto qualità certificata: DOP, IGP, DOC, DOCG e biologico, elemento propulsivo non solo del settore agricolo ma delle economie rurali: del turismo, dell'industria di trasformazione e dell'artigianato.;
- h) Collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
- i) Svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di assistenza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in linea con l'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province anche autonome;
- j) Sviluppare l'innovazione di tecniche e strumenti di produzione, trasformazione e conservazione delle produzioni olivicole;
- l) Fornire expertise ai produttori, ai commercianti ed agli imbottiglieri per la realizzazione ed ottimizzazione di blends a partire da diverse materie prime;
- l) Favorire l'impiego di esperti degustatori di olio e di ogni altro prodotto, facendo opera di persuasione presso Produttori, Frantoiani, Cantine, Commercianti, Ristoratori, Enti pubblici e privati, perché facciano abitualmente ricorso nelle loro necessità all'opera di "Assaggiatori" e "Degustatori" iscritti all'Associazione;
- m) Promuovere iniziative atte ad incrementare e valorizzare l'olivicoltura di qualità e di tutti i prodotti del "enogastronomia";
- n) Creare sinergie con i diversi settori produttivi del sistema olio ed enogastronomico, di natura agricola o turistico culturale, ovvero industriale e commerciale che possano essere di supporto alla crescita della cultura dei prodotti di qualità.
- o) stampare Libri; Libri di Cucina; Pubblicazioni; Pubblicazioni didattiche; Riviste professionali; Riviste periodiche; Calendari Stampati
- p) Promuovere Seminari; Realizzazione di eventi culturali; Organizzazione di eventi di intrattenimento; Corsi di formazione; Workshop di formazione; Organizzazione di Congressi; Organizzazione di Competizioni; Servizi di intrattenimento

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. Le attività che si propone di svolgere sono:

- Istituire ed organizzare comitati di assaggio ufficiali, detti anche panel di assaggiatori di oli di oliva vergini ed extra vergini finalizzati alla valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell'ambito della disciplina degli oli a denominazione di origine protetta – DOP e ad indicazione geografica protetta – IGP, nonché alla valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali, anche ai fini del loro riconoscimento dal Ministero competente ai sensi dell'art. 5 del D. MIPAAF del 7 Ottobre 2021

- Svolgere iniziative collettive nel settore agroalimentare per conseguire importanti economie di scala, in particolare quando l'investimento è rivolto all'ingresso in nuovi mercati, sia nazionali e sia internazionali;
 - Sensibilizzare Comuni, Enti Regionali, imprese agrituristiche, aziende agricole ed università agrarie in direzione della riqualificazione dei centri storici, dell'ambiente, del paesaggio, della riforestazione e della tutela delle specie di interesse agricolo;
 - Svolgere tutte le attività di sostegno alle attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale mediante lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali e di sviluppo alle attività già esistenti anche multidisciplinari nell'ambito sociale;
 - Organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi, manifestazioni e altre iniziative;
 - Svolgere attività divulgative tramite pubblicazioni di testi, articoli, riviste, filmati, cortometraggi, presenza nei social network e materiale multimediale in genere;
 - Organizzare, promuovere, prendere parte a iniziative informative sia pubbliche che private in materia di coltivazione, trasformazione e commercializzazione di olive, di prodotti dell'enogastronomia e loro derivati;
 - Promuovere e organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione nonché progetti, realizzati con finanziamenti sia pubblici che privati;
 - Svolgere attività didattica nelle scuole pubbliche e private in ogni ordine e grado, progetti universitari e formazione del personale docente.
 - Svolgere attività di formazione ed informazione presso le aziende per migliorare la competitività delle imprese, per valorizzare la produzione dell'olio e dei prodotti dell'enogastronomia e le competenze delle risorse attraverso una formazione personalizzata che risponde ai fabbisogni espressi dalla propria organizzazione.
 - Avanzare proposte agli Enti Pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate del potere locale.
 - Aderire ad altre Associazioni, Enti, Istituzioni pubbliche, Movimenti e Comitati il cui Statuto non sia in contrasto con il proprio, nonché collaborare con essi.
 - Ricercare sponsorizzazioni e pubblicità, utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia.
 - Promuovere iniziative di turismo enogastronomico-culturale in Italia e all'estero, promuovendo iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e dell'habitat e al miglioramento delle dinamiche di rapporto uomo-coltivazioni e trasformazioni.
 - Acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività.
2. L'associazione può in ogni caso esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

3. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione/comodato beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.
4. L'Associazione può accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti regionali e locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti.
5. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
6. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici, associazioni e privati.

ART. 5 – ASSOCIATI

1. Sono associati dell'associazione:
 - i professionisti iscritti elenco nazionale dei tecnici ed esperti assaggiatori degli oli di oliva extra vergine e vergine;
 - i professionisti tecnici che operano in agricoltura ed in particolare nell'olivicoltura;
 - le imprese agricole di produzione e di trasformazione, nonché loro strutture collettive di ogni genere;
 - le imprese di produzione e di commercializzazione delle olive e dell'olio
 - gli amanti dell'olio e cultori della materia
2. Possono essere dell'associazione anche coloro che, soggetti pubblici o privati, nazionali ed extranazionali, ne condividano gli scopi e che, desiderosi di guardare oltre il proprio ambito di azione individuale, sentano la necessità di condividere con altri la portata del proprio impegno, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza. Possono pertanto essere espressamente soci anche gli assaggiatori e capo panel esteri. La richiesta di iscrizione, implica l'assunzione dei doveri e degli impegni previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di volta in volta adottati dagli organi dell'associazione e l'impegno alla partecipazione all'attività dell'associazione. Ogni Socio ha il dovere di tenersi informato sui Regolamenti che regolano le attività dell'associazione e la vita associativa, che saranno sempre a disposizione presso la sede sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato

ART. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Tutti gli Associati hanno diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - ricevere la tessera dell'associazione;
 - ricevere le pubblicazioni dell'associazione;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dall'associazione.
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'associazione.

ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato ed a seguito del versamento della quota associativa annuale. La richiesta di ammissione può essere accettata o respinta senza obbligo di motivazione.
2. In caso di ammissione la decisione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni.
4. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
6. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non produce interessi attivi.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto dai regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

1. Sono organi della Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente ;
 - il Vice Presidente ;
 - il Segretario ed il Tesoriere
 - L'Organo di Controllo;
 - L'Organo di Revisione;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - il Presidente onorario.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati, ma hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro associati dell'associazione ed in regola con il versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea degli associati.
2. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati al loro rispetto (anche coloro che erano assenti o dissidenti al momento della delibera di assemblea). Ogni Associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
3. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
4. All'Assemblea prendono parte tutti gli associati. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altro associato. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Associazione (o in sua assenza dal Vicepresidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra gli associati presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea elegge un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Associazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli associati almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Associazione. Salvo

- quanto stabilito al successivo comma 11, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi non prima di un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul bilancio di esercizio dell'anno precedente, sul bilancio preventivo, sul bilancio sociale, quando previsto, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o degli associati.
 7. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata anche a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli associati.
 8. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.
 9. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli associati;
 - per le modifiche del presente Statuto;
 - per lo scioglimento della Associazione.
 10. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza degli associati, così come previsto dal precedente comma 5..
 11. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
 12. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

ART.11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri fino ad un numero comunque non superiore a 7 (sette), eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero tra le persone indicate dagli enti associati tra i solo associati.
2. L'Assemblea approva il regolamento elettorale e determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; la stessa assemblea, elegge tra i propri associati i componenti del Consiglio Direttivo con votazione scritta e segreta in ottemperanza del regolamento elettorale.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.

5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Associati da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza degli associati nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea degli associati non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di più del 50% dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati.
 - delibera sull'esclusione degli associati.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.
12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 – IL PRESIDENTE – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Possono essere riconfermati.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente questi sarà sostituito dal Vice Presidente.
4. In caso di impedimento definitivo o dimissioni il Presidente e/o il Vice Presidente verranno dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente.

5. Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione ha la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, è responsabile, unitamente al Segretario, della conservazione della documentazione contabile della Associazione.
6. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 14 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, occupandosi in particolare dei pagamenti, degli incassi, della gestione e del controllo del conto corrente intestato all'Associazione, dell'aggiornamento delle scritture contabile e della predisposizione del rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo per le sue decisioni.
5. Le cariche di Segretario e Tesoriere potranno essere rivestite dalla stessa persona.

ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora fosse obbligata per legge, ovvero qualora lo decidesse l'assemblea degli associati, verrà nominato, l'organo di controllo, anche monocratico.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità associative;
 - può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 16 – ORGANO DI REVISIONE

1. Qualora fosse obbligata per legge, ovvero qualora lo decidesse l'assemblea degli associati, verrà nominato l'Organo di Revisione.
2. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti tra gli associati della Associazione, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il Collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
2. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati.
3. I Probiviri durano in carica tre anni e decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 18 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Associazione e viene eletto con votazione segreta.
2. Il Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 19 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sagre gastronomiche e sottoscrizioni;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Associazione e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
4. Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla redazione dell'inventario del patrimonio della Associazione.

Art. 20 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati è tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici (15) giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente del Consiglio Direttivo. A tal fine l'associato dovrà inviare formale richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo il quale comunicherà all'interessato luogo, data e ora in cui potranno essere visionati i libri sociali. Il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno i costi che potranno essere addebitati all'associato per ottenere copia dei libri sociali.

ART. 21 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o

il legale rappresentante della rete associativa UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 22 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto secondo i principi contabili stabiliti per gli enti associativi senza scopo di lucro e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 23 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI ED OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO.

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 – SCIoglimento O DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea degli associati nominerà un liquidatore, ovvero un collegio di liquidatori composto da tre membri, scelti anche fra i non soci.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore

Letto firmato e sottoscritto

I soci Fondatori

Alissa Mattei

Tom Mueller

Fiorella Lenzi

Pamela Lenzi

Gaetano Agostini

Venerini Francesco

VERSATI € 328,00 REG.TO A GROSSETO
IN DATA 04/07/23 IL 12/11/23
C/O Banca AL N. 132 MOD. 80
ICNA

Roberta INNOCENTI

